Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Venerdì, 7 novembre** — **Numero 263**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero** 1896 **della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 giugno 1912, n. 678;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle scuole medie alla fine di ogni trimestre si assegnerà, nel modo che sarà determinato dal regolamento, a ciascun alunno per ciascuna materia un numero di punti da zero a dieci secondo il profitto accertato. Per la condotta si assegnerà un voto unico, che rappresenterà il giudizio complessivo del capo dell'Istituto e degli insegnanti sul contegno di ciascun alunno.

Art. 2.

L'alunno sarà promosso da classe a classe in quelle materie nelle quali abbia ottenuto allo scrutinio finale una media non inferiore a sette decimi nel profitto; sarà licenziato senza esame quando abbia tale votazione per tutte le materie.

In entrambi i casi il voto medio di condotta non dovrà essere inferiore ai sette decimi.

Art. 3.

Al termine dell'anno scolastico gli esami di promozione e di licenza hanno luogo in due sessioni, l'una estiva, l'altra autunnale.

L'alunno sarà ammesso agli esami della sessione estiva soltanto per le materie nelle quali abbia riportato una media di almeno cinque decimi allo scrutinio finale, o sei decimi all'ultimo trimestre con un voto medio di condotta non inferiore a sette decimi. Qualora non abbia meritato tale votazione per la condotta sarà rinviato alla sessione autunnale di esami per tutte le materie, quali che siano i punti di profitto.

Art. 4.

Il candidato alla licenza dalle scuole medie di secondo grado riprovato negli esami di un anno è ammesso a sostenere le prove fallite soltanto nelle sessioni dell'anno successivo.

L'alunno di qualsiasi classe può essere iscritto alla stessa classe del medesimo Istituto solo per due anni.

Art. 5.

Al chiudersi della sessione estiva di ogni anno, in tutte le scuole medie e normali le Commissioni esaminatrici proclameranno licenziati con onore gli alunni interni che abbiano conseguito sia la promozione in tutti gli anni del corso, sia la licenza con voto di scrutinio finale non inferiore a otto punti per ciascuna materia.

Il ministro dell'istruzione pubblica indirà ogni anno una gara nelle lettere italiane tra i licenziati d'onore delle scuole di secondo grado dello stesso ordine premiando i vincitori con medaglie e borse di studio all'interno o all'estero, non oltre il numero di cinque all'anno secondo le norme che saranno stabilite con speciale regolamento.

I licenziati con onore dalle scuole medie di secondo grado, ove proseguano gli studi negli Istituti superiori dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica avranno diritto alla dispensa dalle tasse di matricolazione e di iscrizione e dalla soprattassa d'esame

per il primo anno, purchè dimostrino, a norma delle vigenti disposizioni, di trovarsi in disagiate condizioni economiche.

Art. 6.

A partire dall'anno scolastico 1921-922 cesseranno di aver vigore le disposizioni dell'art. 5 della legge 27 giugno 1912, n. 678.

Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore col principio dell'anno scolastico 1919-920.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 29 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1819 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 giugno 1887, n. 4644 (serie 3ª);

Visti i RR. decreti 24 giugno 1888, n. 5531 (serie 3ª), e 23 febbraio 1893, n. 128, contenenti le norme regolamentari per l'esercizio dell'industria stalloniera privata;

Sentito il parere del Consiglio ippico e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento per l'esercizio dell'industria stalloniera privata, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per l'agricoltura.

Art. 2.

Le disposizioni del nuovo regolamento entreranno in vigore il 1° ottobre 1919 e da tale data s'intenderanno, in conseguenza, abrogate le norme regolamentari approvate con i citati Nostri decreti 24 giugno 1888, n. 5531 (serie 3ª), e 23 febbraio 1893, n. 128.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGOLAMENTO

per l'approvazione degli stalloni appartenenti a privati, prescritto dall'art. 4 della legge 26 giugno 1887, n. 4644 (serie 3ª), concernente l'ampliamento del servizio ippico.

Art. 1.

I cavalli stalloni appartenenti a privati non possono essere adoperati alla monta di giumente di proprietà altrui, sia a pagamento, sia gratuitamente, se non ottengono un attestato di approvazione, rilasciato ai proprietari di essi, dal Ministero per l'agricoltura, in seguito al parere della Commissione ippica della Provincia in cui dimorano.

Art. 2.

Coloro che intendono destinare uno o più stalloni alla monta di giumente di proprietà altrui, e conseguire l'attestato di approvazione, devono inviare al prefetto della Provincia, non più tardi del 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui deve aver luogo la monta, una domanda nella quale deve indicarsi, oltre il proprio nome e domicilio, il numero degli stalloni che si vuole fare esaminare, il loro nome, la loro genealogia, la loro età e quelle altre notizie che si ritenessero utili.

Devono pure indicare con precisione le località nelle quali ciascuno stallone deve compiere la monta e la tassa che si vuole esigere per ogni cavalla.

Art. 3.

Tenendo presente il numero delle domande ed il domicilio di chi le fa, il prefetto, sentita la Commissione ippica, propone al Ministero per l'agricoltura, non più tardi del 15 novembre, i luoghi ed i giorni in cui la Commissione stessa dovrebbe recarsi per procedere all'esame degli stalloni.

In seguito alle disposizioni del Ministero, il prefetto notificherà, con avviso pubblico, le decisioni prese, e, per mezzo delle autorità comunali, darà partecipazione agli interessati del giorno e del luogo in cui devono condurre gli stalloni per farli esaminare dalla Commissione ippica.

Le operazioni della Commissione devono essere compiute entro il mese di dicembre.

Art. 4.

I proprietari di stalloni non approvati dalle Commissioni ippiche provinciali potranno domandare la visita di altri stalloni che intendono destinare alla monta pubblica in luogo di quelli non riconosciuti idonei.

Tali domande, corredate delle notizie di cui all'art. 2, dovranno essere inviate al prefetto della Provincia non più tardi del 10 febbraio.

Il prefetto, sentito il Ministero per l'agricoltura, stabilirà i luoghi ed i giorni in cui la Commissione ippica visiterà i riproduttori, dandone partecipazione agli interessati.

Queste visite suppletive dovranno essere effettuate non più tardi della fine del mese di febbraio.

Art. 5.

Può, in via eccezionale, essere concessa dal prefetto una visita ai cavalli stalloni in luoghi e tempi diversi da quelli stabiliti per le visite ordinarie e per quelle suppletive.

In tal caso i proprietari degli stalloni debbono sostenere tutte le spese inerenti alla Commissione e debbono anticipatamente fare, nell'ufficio di prefettura, il deposito di una somma di danaro nella misura che sarà fissata dal prefetto.

Art. 6.

Gli stalloni appartenenti a privati potranno essere destinati alla monta pubblica, salvo casi eccezionali sui quali giudicherà il Ministero per l'agricoltura, soltanto nella Provincia in cui furono visitati ed approvati dalla Commissione ippica.

Art. 7.

In ogni provincia del Regno vi sarà una Commissione ippica per l'esame degli stalloni pei quali si domanda l'approvazione.

Tale Commissione sarà formata:

a) di un membro nominato dal Ministero, che avrà l'ufficio di presidente;

b) di un veterinario nominato a scelta dal Ministero fra i direttori delle stazioni di monta della Provincia.

c) di un allevatore di cavalli della Provincia nominato dal prefetto e scelto fra i designati, su richiesta del prefetto stesso, dagli Enti e dalle Istituzioni agrarie della Provincia.

I direttori dei depositi stalloni hanno diritto di prender parte ai lavori ed alle deliberazioni delle Commissioni ippiche, che funzionano nella circoscrizione del loro deposito, ed hanno la facoltà di farsi sostituire dal vice direttore o dai veterinari dei depositi stessi.

Art. 8.

I componenti la Commissione ippica durano in carica due anni.

Art. 9.

Ognuno dei componenti la Commissione avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio (biglietti di 1ª classe, se il viaggio è fatto in ferrovia, L. 0,75 per ogni chilometro se è fatto sulle vie ordinarie) ed alla indennità giornaliera di L. 20 nel tempo in cui compiono la visita degli stalloni.

Ove a far parte della Commissione sia chiamato un funzionario dello Stato, a questi saranno dovute le indennità regolamentari.

Art. 10.

La Commissione ippica provinciale ha la facoltà di esaminare solo gli stalloni pei quali, con regolare domanda, è chiesto l'attestato di approvazione.

E le sole cause che potranno indurla a non proporre la concessione di detto attestato sono le seguenti:

1° età dello stallone inferiore a tre anni;

2° constatazione nello stallone:

a) di tutte le malattie contagiose croniche;

b) del corneggio cronico (sibilo, rantolo);

c) della bolsaggine;

d) della amaurosi;

e) dell'oftalmia interna periodica (luna);

f) della criptorchidia.

3° vizi o difetti di conformazione dello stallone dannosi alla riproduzione. È lasciato al giudizio della Commissione di stabilire, nei singoli casi, le condizioni per le quali le cause di cui al n. 3° debbono ritenersi dannose alla riproduzione.

Art. 11.

La Commissione decide a maggioranza di voti.

In ogni caso di parità di voti, il voto del presidente è preponderante.

I componenti la Commissione, proprietari di stalloni, durante la visita di quelli che loro appartengono, debbono astenersi dallo assistere alle deliberazioni che li riguardano.

Art. 12.

Se nel tempo in cui la Commissione ippica compie o sta per compiere i suoi lavori, mancassero uno o più dei suoi componenti, il prefetto, a richiesta del presidente, dovrà durante l'assenza sostituirli, nominando persone aventi gli stessi requisiti di quelli che vengono a mancare.

Art. 13.

La descrizione di ogni stallone esaminato, la constatazione o meno delle qualifiche delle cause enumerate nell'art. 10 e le proposte della Commissione al Ministero di rilasciare o no l'attestato di approvazione per la monta, debbono essere scritte in protocollo conforme al modello *A*.

Compiuto l'esame di tutti gli stalloni della Provincia pei quali fu chiesta l'approvazione, il protocollo, colle firme dei membri presenti della Commissione apposte alle singole deliberazioni prese, deve essere subito trasmesso al prefetto e da questo al Ministero per la agricoltura non più tardi del 10 gennaio, quando si tratti di visite ordinarie, e del 10 marzo quando si tratti di visite suppletive.

Art. 14.

Il Ministero per l'agricoltura, ove le prescrizioni tutte del regolamento siano state eseguite, in base ai verbali delle Commissioni ippiche, invierà ai prefetti per ogni stallone approvato, affinchè per mezzo delle autorità comunali siano distribuiti ai proprietari di essi:

a) un attestato di approvazione alla monta pubblica conforme al modello *B*;

b) un libro di ottanta certificati di monta conforme al modello *C*.

Art. 15.

Il prefetto pubblica, non più tardi del 15 marzo, nel foglio periodico della prefettura e nel giornale più diffuso della Provincia, l'elenco degli stalloni approvati alla monta, il nome ed il domicilio dei loro proprietari, il luogo ove compiranno la monta.

Art. 16.

Il certificato di approvazione per la monta pubblica non è valevole che per l'anno pel quale è rilasciato.

Art. 17.

Il proprietario di uno stallone approvato è in obbligo di rilasciare dopo il primo salto, ai proprietari delle giumente un certificato di monta modello *C* con tutte le indicazioni in esso richieste.

Art. 18.

Se durante la stagione di monta si fa cambiare di residenza ad uno stallone approvato, il proprietario di esso deve darne avviso al sindaco del Comune che lascia, ed a quello del Comune ove prende dimora.

Se durante la stagione di monta uno stallone approvato è venduto, il venditore dovrà darne avviso al sindaco del luogo ove avviene la vendita, indicando il nome, la professione ed il domicilio del compratore.

Se durante la stagione di monta uno stallone approvato muore, il proprietario di esso deve darne avviso al sindaco del Comune, e consegnare allo stesso l'attestato di approvazione ed il libro dei certificati di monta.

I sindaci daranno immediatamente comunicazione al prefetto dei cambiamenti di residenza, delle vendite e delle morti degli stalloni avvenute durante la stagione di monta.

In quest'ultimo caso invieranno pure i documenti sopra notati.

Art. 19.

Alla fine di ogni mese, durante la stagione di monta, il prefetto pubblicherà, colle stesse norme prescritte dall'art. 15, tutte le variazioni avvenute intorno agli stalloni approvati per le cose dette nell'articolo precedente.

Art. 20.

I direttori dei depositi, durante la stagione di monta, incaricheranno i veterinari direttori di stazioni di monta che dimorano nelle località più vicine a quelle ove funzionano gli stalloni privati, di esaminare, due o più volte, durante la stagione di monta, lo stato di salute degli stalloni e di verificare l'adempimento dell'obbligo prescritto dall'art. 17.

Il risultato dell'esame fatto sarà dai direttori di stazioni di monta scritto sull'attestato di approvazione o comunicato con succinta relazione al sindaco del Comune ove trovansi gli stalloni esaminati.

Constatandosi l'esistenza di una malattia contagiosa, il sindaco ritirerà *ipso facto* l'attestato di approvazione, ed adempirà a tutte le prescrizioni contenute nella legge e nei regolamenti di polizia veterinaria.

Verificandosi, invece, l'esistenza delle altre malattie indicate nell'art. 10, il sindaco trasmetterà al prefetto la relazione di chi fece la visita.

Il prefetto incaricherà un veterinario di sua fiducia a verificare la cosa. E nel caso questi constatasse l'esistenza di una delle malattie indicate nel detto articolo, ordinerà di sospendere la monta e proporrà al Ministero di ritirare l'attestato di approvazione ed il libro dei certificati di monta.

Art. 21.

Non più tardi del 25 luglio, i proprietari di stalloni approvati consegneranno al sindaco del Comune ove dimorano, il certificato di approvazione ed il libro dei certificati di monta.

I sindaci, raccolti tutti i documenti indicati in questo articolo, li trasmetteranno al direttore del deposito della propria circoscrizione non più tardi del 31 luglio. I direttori dei depositi ne faranno trasmissione al Ministero di agricoltura non più tardi del 10 agosto.

Roma, 4 settembre 1919.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'agricoltura: VISOCCHI.

Modello A
del Regol. approvato con R. D. 4 settembre 1919, n. 1819.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Direzione generale dell'agricoltura

PROTOCOLLO

dei verbali della Commissione ippica della provincia di . . . .
per l'approvazione degli stalloni dei privati

ANNO 192...

N. d'ordine	Giorno in cui si è compiuto l'esame dello stallone	LUOGO		Nome e domicilio del proprietario dello stallone	Nome, genealogia e connotati dello stallone	Giudizio della Commissione ippica sulla esistenza o no delle qualifiche e delle malattie indicate all'art. 8 del reg. 24-6-1888	Firma dei membri presenti della Commissione ippica
		dove si è compiuto l'esame dello stallone	dove lo stallone funzionerà				
1	2	3	4	5	6	7	8
. . .	. . . .	. . . . .	. . . . .	Nome (1)	Nome.	. . . .	. . . .
				. . . .	Nome del padre. . . .		
				. . . .	Nome della madre. . .		
				. . . .	Origine di razza (2). .		
				domiciliato a . . .	Anno di nascita. . . .		
				. . . .	Altezza (metri)	La Commissione propone	
				. . . .	Mantello	a (4)	
				. . . .	Segni particolari . . .	di (5).	
				. . . .	. . . .	lo stallone controdescritto	
				. . . .	Attitudine (3).		

(1) Si prega di scrivere il nome e cognome del proprietario e quello dello stallone con molta chiarezza.
(2) Dire se p. s. inglese od orientale od anglo-orientale, se meticcio o bimeticcio (figlio di meticci) inglese, orientale od anglo-orientale e se, e di quale varietà o razza ben nota e pura.
(3) Dire se il cavallo è da *trotto*, da *tiro pesante*, da *tiro*, da *sella* o da *tiro e sella*.
(4) Dire se all'unanimità o a maggioranza.
(5) Dire se approvare o non approvare.

N. . . . . . Mod. B.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Direzione generale dell'agricoltura

ATTESTATO DI APPROVAZIONE DEI CAVALLI STALLONI APPARTENENTI A PRIVATI

Il ministro per l'agricoltura

Visto il R. decreto 4 settembre 1919, n. 1819;
Visto il voto della Commissione ippica della provincia di . . . .

DICHIARA

che il sottodescritto cavallo, appartenente a. . . . sig. . . . . domiciliat. . . a . . . ., può essere adoperato, nella stagione di monta dell'anno 192. . ., alla monta di giumente di proprietà altrui . . . .

Dato a Roma, il . . . . 192. . .

Il ministro

DESCRIZIONE DELLO STALLONE	Visite fatte allo stallone durante la stagione di monta (Art. 20 del regolamento)			
	Giorno	Mese	Risultato della visita	Firma del veterinario
Nome	. . .	. . . . . .	. . . .	. . . .
Nome del padre	. . .	. . . . . .	. . . .	. . . .
Nome della madre	. . .	. . . . . .	. . . .	. . . .
Origine di razza	. . .	. . . . . .	. . . .	. . . .
Anno di nascita	. . .	. . . . . .	. . . .	. . . .
Altezza (metri)	. . .	. . . . . .	. . . .	. . . .
Mantello	. . .	. . . . . .	. . . .	. . . .
Segni particolari	. . .	. . . . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . .	. . . . . .	. . . .	. . . .
Attitudine	. . .	. . . . . .	. . . .	. . . .

Questo attestato deve essere presentato ad ogni richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria, dei membri della Commissione ippica e delle persone incaricate della visita degli stalloni approvati.

Mod. C.

Monta dell'anno 192__

N. ________ d'ordine

CERTIFICATO DI MONTA

Rilasciato al sig. . . . .
dimorante nel comune di . . . .
prov. di . . . . per la cavalla sotto
descritta, nominata . . . .
la quale, mediante il pagamento di L. . . . ., venne
coperta il giorno . . . . dallo stallone
chiamato . . . ., e ripresentata allo stesso
nei giorni . . . . per ricevere
il (2) . . . . salto.

Genealogia e connotati della cavalla.

Luogo di nascita . . . .
Nome del padre . . . .
Nome della madre . . . .
Origine di razza (1). . . . .
Anno di nascita. . . . .
Altezza (metri) . . . . . Mantello . . . .
Segni particolari . . . .
Attitudine . . . .
A . . . . il . . . .

Il proprietario della cavalla

(1) Dire se p. s. inglese od orientale od anglo-orientale, se meticcio o bimeticcio inglese od orientale, od anglo-orientale, o se e di quale varietà o razza ben nota e pura.
(2) Dire successivamente se 2°, 3°, ecc., salto.

CERTIFICATO DI MONTA DEGLI STALLONI APPROVATI

N.________ d'ordine

COMUNE

di ______________________

Provincia di ______________

Monta dell'anno 192__

CERTIFICATO DI MONTA

dello stallone approvato per nome . . . . figlio di . . . .
e di . . . .

Genealogia e connotati della cavalla

Luogo di nascita. . . . .
Nome del padre . . . .
Nome della madre. . . . .
Origine di razza (1) . . . .
Atto di nascita. . . . .
Altezza (metri) . . . . Mantello . . . .
Segni particolari. . . . .
Attitudine. . . . .

La cavalla fu di nuovo presentata allo stallone per il 2° salto il . . . .
» 3° » il . . . .
» 4° » il . . . .
» 5° » il . . . .
» 6° » il . . . .

Il sottoscritto dichiara che la cavalla per nome . . .
qui contro descritta, di proprietà del sig. . . . .
. . . . dimorante nel comune di . . . .
provincia di . . . . venne coperta oggi dal
suddetto stallone di sua proprietà mediante il pagamento di L. . . . . .

A. . . . . il . . . .

Il proprietario dello stallone approvato

Dichiarazione di nascita.

Il sottoscritto proprietario della cavalla suindicata, dichiara che la stessa si sgravò il giorno . . . . di un. . . puledr. . . di mantello. . . . . cui venne dato il nome di . . . .

Il proprietario

A . . . . il . . . .

Il sindaco del comune di . . . . attesta che la dichiarazione di nascita fatta dal sig. è conforme al vero.

Il veterinario **Il sindaco di. . . . .**

Il numero 1980 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638, 14 luglio 1912, n. 835, 29 dicembre 1912, n. 1365, 8 giugno 1913, n. 631, 23 luglio 1914, n. 742, ed il R. decreto 8 marzo 1914, n. 428;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 26 aprile 1919 fra i rappresentanti dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed i legali rappresentanti della Società anonima elettroferroviaria italiana per la concessione della ferrovia Civitavecchia-Orte della complessiva lunghezza di km. 85.315 a binario normale ed a trazione a vapore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 1977. **Regio Decreto 12 ottobre 1919,** col quale, sulla proposta del ministro della guerra, l'Associazione della Croce Rossa italiana è autorizzata ad accettare il legato dell'importo di L. 1000 (mille), disposto in suo favore dal comm. prof. Cesare Facelli.

N. 1978. **Regio decreto 12 ottobre 1919,** col quale, sulla proposta del ministro della guerra, l'associazione della Croce Rossa italiana è autorizzata ad accettare il legato dell'importo di L. 5000 (cinquemila) disposto in suo favore dal sig. Rossellini Luigi.

N. 1979. **Regio decreto 6 ottobre 1919,** col quale sulla proposta del ministro per la pubblica istruzione, il rettore della Regia Università di Torino è autorizzato ad accettare la parte dell'eredità lasciata dal prof. dott. Guido Lerda, a favore di quella Facoltà medico-chirurgica, per l'istituzione di un premio annuale da conferirsi a quell'insegnante di chirurgia, che si sarà reso più benemerito verso gli studenti nell'insegnamento pratico della chirurgia medesima.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Comunicato.

Con decreto Reale del 28 settembre 1919, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre successivo, la Società operaia di mutuo soccorso in Atessa (provincia di Chieti), è stata autorizzata ad accettare il legato di lire duemila disposto a suo favore dal defunto sig. Gennaro dei marchesi Spaventa con testamento olografo del 24 marzo 1909, depositato e pubblicato il 13 gennaio 1919 presso la pretura del mandamento di San Lorenzo in Napoli e registrato il 16 stesso mese al n. 3782.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 6 novembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . .	86.07	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	92.99	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 6 novembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 123,13 — Londra 43,27 — Svizzera 201 65 — New York 11,06 — Spagna 217,425 — Oro 183,45.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il giorno 27 ottobre, in Protare, provincia di Ascoli Piceno, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria fonotelegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione). (El. n. 15).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentato per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2351 — Data della ricevuta: 20 maggio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Socci Aldo di Dante (posizione numero 671609) — Titoli del debito pubblico al portatore n 2 — Ammontare della rendita. L. 250 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 ottobre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910 n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica

che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	605558	Togini Giovanni di Stefano, dom. a Edolo, (Brescia). Vincolata	L.	14 —
»	604389 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Giordano Nicolina fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Pizzocaro Eugenia, ved. di Giordano Luigi, dom. a Como. Per l'usufrutto: Pizzocaro Eugenia fu Giuseppe, ved. di Giordano Luigi, dom. a Como.	»	73 50
»	197142	Prebenda Parrocchiale di Cividale, comune di Rivarolo Fuori (mandamento di Bozzolo) Cremona, amministrata dall'investito *pro tempore*.		
»	263746	Congregazione di carità di Lugo (Vicenza), fondazione Andrea Nodari	»	297 50
»	276400	Congregazione di carità di Lugo di Vicenza per la Fondazione Andrea Nodari	»	231 —
»	439603	Congregazione di carità di Lugo di Vicenza (Vicenza)	»	14 —
3,50 % (1902)	15069	Beneficio parrocchiale di N. S. Assunta in Balzola (Torino).	»	161 —
3,50 %	7716	Mensa vescovile di Rieti (Perugia)	»	3710 —
»	85721	Intestata come la precedente.	»	661 50
»	142603	Intestata come la precedente.	»	196 —
»	146651	Intestata come la precedente.	»	10 50
Consolidato 5 % (1917)	84107	Bangrazi Fausto di Filippo, dom. in New-York	»	60 —
Consolidato 5 % (1918)	62090	Zanetti Battistino di Vittorio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Bovolone (Verona)	»	605 —
3,50 %	81489	Gaudino Luigi ed Emilia fu Giovanni	»	7 —
3,50 % (1902)	11041 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Comune di Candela (Foggia) Per l'usufrutto: Sacerdote Lupo Luigi fu Giuseppe, dom. in Candela, quale partecipante della Ricettizia di San Clemente nel Comune titolare.	»	406 —
»	11043 Certificato di nuda propr. e d'usufrutto	Per la proprietà: Comune di Candela (Foggia) Per l'usufrutto; Sacerdote Cirillo Pasquale fu Francesco, domiciliato a Candela, quale partecipante alla Ricettizia di San Clemente nel Comune titolare.	»	406 —
5 %	57287	Fedele Alberto Ernesto di Vincenzo, dom. in Acerenza (Potenza)	»	325 —
3.50 %	390911	Beneficio Parrocchiale della Chiesa di San Michele dell'Arco in Parma	»	3 50
4,50 %	1708	Pio Legato Bellorti in Albaredo d'Adige (Verona)	»	293 —
»	1709	Congregazione di carità di Albaredo d'Adige (Verona)	»	42 —
»	1710	Pio Legato Gonnari in Albaredo d'Adige (Verona) Amministrato dalla locale Congregazione di carità. Vincolata.	»	1362 —
3,50 %	153456	Beneficio parrocchiale di San Tomio, comune di Malo (Vicenza)	»	3 50
»	280809	Beneficio parrocchiale di Santomio in Malo (Vicenza)	»	14 —
»	531326	Beneficio parrocchiale di San Tomio di Malo (Vicenza)	»	3 50
»	708557	Beneficio parrocchiale di San Tomio di Malo (Vicenza)	»	7 —
»	712571	Beneficio parrocchiale di San Tomaso in San Tomio di Malo (Vicenza)	»	3 50

Roma, 31 agosto 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 15). 3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 %	725994	52 50	Olivi *Bice* fu Spirito, minore, sotto la patria potestà della madre Agnesa Barbarina fu Salvatore vedova di Olivi Spirito, dom. a Sassari	Olivi *Beatrice* fu Spirito, ecc., come contro
Cons. 5 %	63836	125 —	Valenti *Maria* di Ramiro, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. ad Artena (Roma)	Valenti *Zeffirina Maria* di Ramiro, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 11 ottobre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha concesso in dono al « Museo nazionale del risorgimento » di Torino, sei quadri di sua privata proprietà, esistenti nel castello di Moncalieri, testè ceduto dalla Corona allo Stato.

I quadri, di valenti artisti, rappresentano gloriosi episodi delle guerre per l'indipendenza nazionale.

La Missione militare svizzera, prima di lasciare Roma, dove si trattenne parecchi giorni, si recò al Pantheon a deporre una ricca corona di fiori sulla tomba di Re Umberto I e ad apporre le firme ai registri dei visitatori delle tombe regali.

Munificenza. — A Bologna il marchese Carlo Alberto Pizzardi ha fatto donazione della maggior parte del suo patrimonio, ascendente a parecchi milioni, parte per la costruzione di un nuovo ospedale e parte al ricovero di mendicità.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

PARIGI, 6. — La delegazione austriaca ha consegnato ieri il documento di ratifica del trattato di Saint-Germain recante la firma ed il sigillo del presidente dell'assemblea nazionale.

Una lettera diretta al presidente della conferenza dice che l'Austria, senza attendere l'entrata in vigore del trattato, si conforma alle norme principali decretate dalle potenze e che la denominazione di Repubblica dell'Austria tedesca è stata sostituita da quella di Repubblica dell'Austria e che è stata abrogata la legge la quale stabiliva che l'Austria faceva parte della Germania.

La lettera aggiunge che l'Austria ha fiducia nella protezione delle grandi potenze, che spera di costituire un focolaio di ordine sociale nel centro di Europa e che vorrebbe divenire nel seno della Società delle nazioni una leale collaboratrice nel lavoro di ricostruzione del mondo sulle basi della giustizia.

PARIGI, 6. — Il Consiglio supremo ha deciso che la corrispondenza scambiata tra la delegazione austriaca e l'Intesa, prima della firma del trattato di Saint-Germain, possa essere pubblicata.

Esso ha inoltre deciso che le misure coercitive prese riguardo ai tedeschi a causa della mancata esecuzione delle clausole concernenti lo sgombero delle provincie baltiche da essi occupate non avranno effetto retroattivo.

Il Consiglio si è occupato in seguito della liquidazione dei beni sequestrati nello Schleswig.

Ha deciso infine che la retribuzione del personale di controllo in Germania sarà a carico del governo di Berlino.

La prossima seduta avrà luogo domani.

PARIGI, 6. — Lebrun, ministro per le terre liberate, ha inviato a Clémenceau una lettera con la quale rassegna le sue dimissioni.

Con decreto emesso su relazione del presidente del Consiglio e ministro della guerra il deputato André Tardieu è stato nominato ministro delle regioni liberate in sostituzione di Lebrun, le cui dimissioni sono state accettate.

COPENAGHEN, 5. — La sezione danese dell'associazione « Dante Alighieri » ha celebrato ieri l'anniversario della vittoria italiana sull'Austria, con una festa solenne che ha riunito un grande numero di membri dell'associazione e di altri amici dell'Italia, sotto la presidenza del console generale.

L'addetto militare presso la legazione italiana, De Silvestri, ha pronunziato un eloquente discorso che è stato vivamente applaudito sulla parte avuta dall'Italia nella guerra mondiale.

Dopo il discorso hanno avuto luogo un concerto ed un pranzo.

PRAGA, 6. — La legazione d'Italia ha organizzato al Circolo degli stranieri una festa per commemorare le vittorie italiane riportate l'anno scorso sull'Austria-Ungheria.

Vi hanno preso parte ufficiali e soldati italiani, le notabilità della colonia italiana, i rappresentanti delle legioni ceko-italiane e numerosi amici dell'Italia. L'esercito era rappresentato dal generale Pellè.

Il segretario di legazione Farragli, il colonnello Scialupa, il tenente colonnello Vecchiarelli ed il rappresentante della colonia italiana Riscetti hanno pronunciato parole di occasione compiacendosi vivamente della importanza della festa, che è perfettamente riuscita.

LONDRA, 6. — Il Re ha rivolto un proclama al popolo in cui chiede che nel giorno dell'11 corrente, primo anniversario dell'armistizio, ogni attività pubblica cessi nell'impero nell'ora precisa in cui la tregua venne firmata. Ciascuno, interrompendo occupazioni e piaceri, si raccolga per due minuti a titolo di omaggio verso i morti gloriosi.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.